

IMPOSTE E TASSE

di **PAOLO LACCHINI****Novità nell'aria per i florovivaisti**

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto uno specifico regime di tassazione per la commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistati da altri imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'art. 2135 C.C.

Un'importante e significativa novità per i florovivaisti viene introdotta dal Legislatore. Dal 1.01.2020, la vendita di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistati da altri imprenditori agricoli florovivaistici, nei limiti del **10% del volume d'affari**, sarà tassata attraverso un **coefficiente di redditività del 5%** all'ammontare dell'imponibile Iva delle relative cessioni. L'art. 1, c. 225 della Legge di Bilancio appena approvata introduce il nuovo comma 3- bis all'art. 56-bis del Tuir che regola le " *altre attività agricole svolte dall'imprenditore agricolo* ". La novità coinvolge **persone fisiche**, **società semplici** ed **enti non commerciali**, non essendo ancora ufficialmente certo che possa essere estesa alle altre società di persone (Snc, Sas) e alle società di capitali, per le quali queste attività determinano un reddito ai sensi dell'art. 56 del Tuir. Tale regime diviene, dunque, per i soggetti ammessi, quello **naturale** per la tassazione di queste operazioni. Dal punto di vista pratico, risulta importante verificare che:

- il fornitore sia un imprenditore agricolo florovivaista (art. 2135 C.C.);
- le piante e i prodotti della floricoltura acquistati siano stati direttamente coltivati dallo stesso soggetto.

Tali operazioni, inoltre, andranno **annotare separatamente in appositi sezionali**, per distinguere e rendicontare in sede di dichiarazione dei redditi o in caso di verifica dell'Agenzia delle Entrate.

Nell'attesa di opportuni chiarimenti, è da ritenere che il volume d'affari cui la disposizione fa riferimento per l'applicazione di questo nuovo regime di tassazione sia quello dell'anno precedente.